

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

BONUS CULTURA ANCHE PER I DICIOTTENNI NEL 2017

Con la pubblicazione in G.U. n. 218 del 18/09/2017 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2017 n. 136, a partire dal 19 settembre 2017 anche i **nati nel 1999** potranno **isciversi sulla piattaforma "18App"** per usufruire del **bonus cultura**, la carta elettronica del valore di **500,00 euro** assegnata a tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno dove richiesto, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Ciascun soggetto beneficiario potrà utilizzare la carta elettronica, per un importo pari a 500,00 euro, per l'acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta **anche per l'acquisto di:**

- musica registrata;
- corsi di musica;
- corsi di teatro;
- corsi di lingua straniera.

I nati nel 1999 per poter usufruire del bonus devono **isciversi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno 2018** e potranno **spendere il bonus entro il 31 dicembre 2018**.

I passi da compiere per usufruire del Bonus

I diciottenni devono:

- richiedere l'attribuzione della identità digitale (credenziali SPID), rivolgendosi ad uno dei gestori di identità accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le modalità di attribuzione delle credenziali sono illustrate sul sito SPID;
- registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata www.18App.it utilizzando le credenziali SPID.

Ad ogni beneficiario è attribuita una Carta elettronica, del valore di 500 euro, utilizzabile, attraverso buoni di spesa, presso le strutture inserite in un apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma elettronica e possono essere anche stampati.

Quando l'esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetta il voucher si riduce il credito disponibile.

ANTIRICICLAGGIO –NUOVI OBBLIGHI

L'art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all'art. 3 come **“soggetti obbligati”** tra i quali rientrano:

- i commercialisti ed esperti contabili
- i consulenti del lavoro
- enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati

l'onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.

Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell'incarico o dell'esecuzione dell'operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all'ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall'art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi circa la veridicità o l'adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
- (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare **misure di adeguata verifica della clientela**, proporzionali all'entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell'esaminare l'entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:

- con riferimento al cliente:
 - della natura giuridica;
 - della prevalente attività svolta;
 - la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
 - il comportamento tenuto in fase di compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

- con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
 - della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - dell'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico.

L'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell'incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.

Inoltre non è disposto il rispetto dell'onere di verifica quando l'incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.

NOVITA' LAVORO

LAVORO SUBORDINATO – IRRILEVANTE L'OCCASIONALITA'

E' dato irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l'offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri. La subordinazione del lavoratore che fornisce la singola prestazione, infatti, non può essere valutata tale solamente sulla base della rigidità dell'orario o con l'obbligo di fornire la prestazione in un determinato turno. **Tali parametri infatti non attengono alla natura di subordinazione della prestazione.**

Questo l'orientamento riaffermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17009 del 10 luglio 2017, sul caso di una lavoratrice presso una agenzia ippica alla quale i datori di lavoro avevano negato il pagamento di differenze retributive, affermando che il lavoro non era subordinato in quanto la lavoratrice era libera di accettare di volta in volta la proposta di collaborazione e poteva anche farsi sostituire.

Sia la corte territoriale che la corte di appello avevano ritenuto **non rilevante il fatto che l'attività fosse resa solo a seguito di richiesta della società**, giustificando la decisione basandosi sugli elementi emersi dall'attività istruttoria, che indicavano un **inserimento della lavoratrice ricorrente nell'assetto organizzativo aziendale, priva di alcuna autonomia operativa personale.**

La Cassazione confermava le decisioni di merito e accoglieva dunque il ricorso, ricordando anche una precedente analoga decisione di Cassazione del 2005.

RIDUZIONE CONTRIBUTO INPS IN EDILIZIA

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 pubblicato l'8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha **confermato per l'anno 2017, nella misura del 11,50%**, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995.

Con la **circolare n. 129 del 1 settembre 2017** l'INPS riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce **le indicazioni operative agli imprenditori edili per godere della riduzione contributiva.** Viene inoltre fornito il facsimile per presentare la domanda "Rid-Edil", disponibile anche all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, www.inps.it, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Si ricorda che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

- nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e

- nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una **riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50%** – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Il beneficio **potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018**, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.

VISITE FISCALI ON LINE

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il **Polo unico per le visite fiscali** che attribuisce **all'INPS la competenza esclusiva** ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) dei lavoratori in malattia, sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Istituto

Sul sito inps è disponibile a questo fine un **servizio online dedicato**.

Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle **credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione**. I datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno richiedere le credenziali di accesso. Il personale dotato di credenziali deve inoltre essere specificamente abilitato all'utilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo.

Per le credenziali **vanno presentati** presso la struttura INPS territorialmente competente **i seguenti documenti**:

- **modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato** o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d'identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
- **modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato**, specificando l'assegnazione del PIN per l'accesso al servizio online "Richiesta visite mediche di controllo", con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l'upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all'interno della procedura.

Il servizio online permette anche di consultare lo stato delle richieste inviate e l'esito degli accertamenti medico legali.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà settembre 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*